

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 03 luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Francesco Castaldi, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Massimo Garzilli, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 126 DELLA ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE DE TOMASO ALESSIO, NATO IL 19.03.1986.**
- 2. RECLAMO N. 127 DELLA ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE BERNARDO ANTONIO, NATO IL 03.01.1987.**
- 3. RECLAMO N. 128 DELLA ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE MANCINO LORENZO, NATO IL 17.11.1986.**
- 4. RECLAMO N. 129 DELLA ASD LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE LIANTONIO NICOLA, NATO IL 19.02.1987.**

La Commissione Tesseramenti, previa riunione dei reclami proposti dalla ASD Leonessa Altamura relativi ai calciatori De Tomaso Alessio, Bernardo Antonio, Mancino Lorenzo, Liantonio Nicola, respinge i suddetti reclami ed ordina per l'effetto incamerarsi le relative tasse.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

5. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 134 DEL S.G.S. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FUSCO ROBERTO, NATO IL 22.06.1991.

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio del S.G.S. dichiara nullo e privo di effetti il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Fusco Roberto dalla Fussball Club Sudtiroi alla A.S. Virtus Don Bosco.

6. RECLAMO N. 136 DELLA SIGNORA MARTINA DOMENICA DI MAURO, NATA IL 04.08.1987, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO PER FALSIFICAZIONE DI FIRMA.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 03 luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete